

*Vito SARACINO*

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

## **COMUNICAZIONI OGGETTIVE DEI FLUSSI DI DENARO CONTANTE**

**a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)**

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 25/05/2017 n. 90 alla normativa Antiriciclaggio prevedono, tra l'altro, l'obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come indicato dal novellato art. 47 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 attraverso **una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.**

Tali dati sono utilizzati dalla UIF per arricchire l'approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali.

Il Provvedimento che disciplina la nuova tipologia di rilevazione (c.d. "comunicazioni oggettive") è stato emanato dalla UIF, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziario, il 28 marzo 2019.

### SOGGETTI OBBLIGATI

Le comunicazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da:

- a) le banche;
- b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
- c) gli istituti di pagamento (IP);
- d) le succursali insediate in Italia degli intermediari indicati alle lettere precedenti, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- e) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
- f) Poste Italiane S.p.a.

### COMUNICAZIONI OGGETTIVE

I destinatari inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Nel computo, vanno inserite le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

Per l'individuazione dell'importo delle operazioni da comunicare non va effettuata la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore.

I destinatari che non effettuano nel corso del mese alcuna operazione inviano comunque alla UIF una comunicazione negativa.

I destinatari che non effettuano operazioni in contanti inviano un'apposita attestazione in tal senso.

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: [info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it) - P.E.C.: [info@pec.studiosaracino.it](mailto:info@pec.studiosaracino.it) - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

*Vito SARACINO*

*Dottore Commercialista*

*Revisore Contabile*

TERMINI DI INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Le comunicazioni oggettive sono trasmesse alla UIF entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.

DECORRENZA DELL'INVIO DELLE COMUNICAZIONI

L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019).

RAPPORTI CON LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Le operazioni oggetto di comunicazione fanno parte del patrimonio informativo posto a base delle complessive valutazioni sul carattere sospetto dell'operatività dei clienti effettuate dai destinatari anche con l'ausilio di procedure di selezione automatica.

La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 231/2007 quando l'operazione stessa:

- a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero
- b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento da terrorismo.

L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione.

**Bitonto, 28 agosto 2019**

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it